Sintesi della normativa per la presentazione della Mobilità Territoriale e Professionale dei docenti di religione per l'anno scolastico 2011/2012

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
SEGRETERIA NAZIONALE
Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328
Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795
http://www.snadir.it e-mail: snadir@snadir.it

La mobilità dei docenti di religione di ruolo è regolata annualmente dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI). Per l'anno scolastico 2011/2012 il contratto è stato sottoscritto tra l'Amministrazione scolastica e le Organizzazioni sindacali il 22/02/2011. L'articolo del contratto nazionale integrativo che stabilisce la regolamentazione della mobilità dei docenti di religione di ruolo è l'art. 37 bis. L'Ordinanza Ministeriale n. 29 dell'8 aprile 2011 disciplina le modalità della mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione.

Agli Ordinari diocesani è riconosciuta la prerogativa di decidere in materia di mobilità, d'intesa con il Direttore Generale Regionale; ma tale prerogativa (come si è espresso il Consiglio di Stato con riferimento alle nomine degli insegnanti di religione) deve essere *" **… esercitata secondo criteri di ragionevolezza e non di arbitrarietà, trattandosi di atti endoprocedimentali finalizzati all'emissione dell'atto di nomina o di revoca che resta di competenza dell'Autorità scolastica italiana**".* (*Consiglio Stato, sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6133*). In pratica, l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore Scolastico Regionale deve definire **le modalità di esercizio del diritto alla mobilità da parte del docente di religione**, non valutare la sussistenza o meno del diritto, che è invece esplicitamente affermata nell'art. 4 della legge 186/2003, nell'art.3 bis del CCNI 15 luglio 2010 e nell'art.37 bis del CCNI del 22/02/2011.

Nel merito all'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 22/02/2011, si indicano in sintesi le principali novità sulla mobilità che riguardano anche i docenti di religione.

- Possono partecipare a domanda alle operazioni di mobilità professionale (intersettoriale) - sia all'interno della propria diocesi che verso un'altra (*art.37 bis, comma 2 del CCNI 22/02/2011)* - i docenti che hanno superato il periodo di prova (*art. 3, comma 1 del CCNI 22/02/2011; art. 1, comma 6 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- Possono partecipare a domanda alle operazioni di mobilità territoriale nella stessa Regione (*art.37 bis, comma 1 del CCNI 22/02/2011)* i docenti di religione con due anni di servizio di ruolo, compreso l'anno scolastico in corso (*art. 1, comma 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- Possono partecipare a domanda alle operazioni di mobilità territoriale nelle regioni diverse da quelle di appartenenza (*art.37 bis, comma 1 del CCNI 22/02/2011)* i docenti di religione con tre anni di servizio di ruolo, compreso l'anno scolastico in corso. (*art. 1, comma 5 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- Le Operazioni di trasferimento e/o mobilità professionale si effettuano all'interno dell'**organico di diritto** (posti di ruolo; incarichi annuali fino al 31 agosto), in particolare sulle cattedre o posti
  - ✓ Rimanenti dopo l'accantonamento di quelli spettanti per le eventuali assunzioni in ruolo;

- ✓ effettivamente vacanti (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, ecc.) al 1° settembre dell'anno scolastico successivo (*art. 6, comma 1 del CCNI 22/02/2011*);
- ✓ "ex novo" sull'organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (*art. 6, comma 2 del CCNI 22/02/2011*).

- Mobilità terza fase (*art. 6, comma 4 del CCNI 22/02/2011*) ovvero mobilità territoriale interdiocesana o mobilità professionale fasi 1-2-3-4-5 (*comma 4 dell'art.37 bis del CCNI 22/02/2011*):
  - ✓ La ripartizione dei posti tra mobilità territoriale interdiocesana e mobilità professionale (intersettoriale) si effettua al 50%. Qualora il calcolo dia luogo ad un numero non intero, questo si arrotonda all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interdiocesana (*Allegato C – terza fase – nota 1 del CCNI 22/02/2011*). Pertanto la quota del 50% assegnata alla mobilità territoriale può essere superata.
- Precedenza assoluta per disabilità o gravi motivi di salute (*art. 7, comma 1, punto I del CCNI 22/02/2011*):
  - ✓ Personale scolastico docente ed educativo non vedente (*art. 3 legge 28 marzo 1991, n.120*)
  - ✓ Personale emodializzato (*art. 1 legge 270/1982*).
- Precedenza legge 104/1992:
  - ✓ La/Il lavoratrice/ore con disabilità di cui all'art.21 della legge 104/1992 (*art. 7, numero III, punto 1 del CCNI 22/02/2011*). La precedenza è fruibile se il comune di domicilio è ubicato nel territorio della diocesi espressa come prima preferenza.
  - ✓ La/Il lavoratrice/ore bisognosa/o di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie (*art. 7, numero III, punto 2 del CCNI 22/02/2011*). La precedenza è concessa se la scelta della prima preferenza (diocesi) sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.
  - ✓ La/Il lavoratrice/ore appartenente alle categorie di cui al comma 6 dell'art.33 della legge 104/1992 (*art. 7, numero III, punto 2 del CCNI 22/02/2011*). La precedenza è fruibile se il comune di domicilio è ubicato nel territorio della diocesi espressa come prima preferenza.
  - ✓ Nel caso in cui la/il lavoratrice/ore che assiste il genitore con handicap grave (*art. 7, punto V del CCNI 22/02/2011*) sia l'unica/o figlia/o che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle; in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di questi ultimi di non poter effettuare l'assistenza al genitore disabile.

- ✓ Per avere diritto alla precedenza per assistere i figli minorenni (cioè fino a 18 anni), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Infatti le ASL rilasciano per i minorenni certificazioni temporanee (*art. 7, punto V del CCNI 22/02/2011*).
- ✓ Qualora i genitori siano totalmente inabili, la precedenza è riconosciuta ad uno dei fratelli/sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità (*art. 7, punto V del CCNI 22/02/2011*).
- ✓ Il figlio può assistere un genitore in situazione di gravità qualora ci siano entrambe le seguenti condizioni (*art. 7, punto V del CCNI 22/02/2011*):
  - Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
  - Impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l'assistenza, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza. Queste autodichiarazioni non occorrono quando il/la figlio/a richiedente conviva con il soggetto disabile. In questo caso la convivenza deve essere autocertificata.

  La precedenza è fruibile se il comune di domicilio dell'assistito è ubicato nel territorio della diocesi espressa come prima preferenza.

  La precedenza è riconosciuta nei trasferimenti interdiocesani ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile, obbligati all'assistenza, che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di assunzione in ruolo (*art. 7, punto V del CCNI 22/02/2011*).

  N.B. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità e che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di assunzione in ruolo, hanno diritto a fruire della precedenza soltanto nelle assegnazioni provvisorie (mobilità annuale – contratto che viene sottoscritto in genere a giugno/luglio di ogni anno).
- ✓ E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro il **30 giugno 2011** - data di scadenza delle domande di revoca - l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

Il quadro normativo

Le norme di riferimento per le operazioni di mobilità territoriale e professionale sono costituite dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 22/02/2011, dall'Ordinanza ministeriale n. 29 dell'8 aprile 2011, dalla modulistica allegata, dalla legge 186/2003 e dal DPR 751/1985.

Tutte le norme e le sedi diocesane richiedibili sono reperibili nel sito dello Snadir (www.snadir.it) cliccare a sinistra su "***Insegnanti di religione e Irc***", poi su "***Mobilità IdR***" e successivamente su "***Mobilità territoriale e/o professionale del personale docente di religione per l'a.s. 2011/2012***")

Calendario delle operazioni

Le scadenze per le operazioni di mobilità sono le seguenti:

- Presentazione delle domande (*art. 2, comma 1 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*): **dal 13 aprile 2011 al 12 maggio 2011**
- Revoca delle domande (*art. 2, comma 3 e art. 5, comma dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011)*: entro il **30 giugno 2011**
- Pubblicazione dei movimenti *art. 2, comma 2 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*): **15 luglio 2011**
- Intesa sulla sede di utilizzazione *art. 6, comma 6 dell'O.M n. 29 dell'8 aprile 2011)*: **31 luglio 2011**

Presentazione delle domande

- Le domande devono essere presentate all'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di titolarità tramite il Dirigente dell'istituzione scolastica dove l'interessato presta servizio (*art. 3, comma 1 dell'O.M n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- Qualora la diocesi ricada su più Regioni, la domanda deve essere presentata all'Ufficio scolastico regionale della Regione in cui ricade l'istituzione scolastica dove l'interessato presta servizio (*art. 3, comma 2 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- Soltanto per la Val d'Aosta, qualora le domande di trasferimento o di passaggio riguardino altre Regioni, devono essere presentate all'U.S.R. per la Regione Piemonte.
- Nel caso in cui si intenda chiedere contemporaneamente sia trasferimento che passaggio, occorre presentare due domande: una di trasferimento (nello stesso ordine di scuola) e l'altra di passaggio (per un ordine di scuola diverso). Occorre precisare però nella domanda di passaggio a quale delle due si vuole

dare precedenza. La documentazione deve essere allegata soltanto ad una delle domande.

- I servizi devono essere validamente documentati o dichiarati mediante l'allegato D, rispettivamente della scuola dell'infanzia-primaria o della scuola secondaria di 1° e 2° grado; le esigenze di famiglia ed i titoli valutabili devono essere invece certificati o dichiarati (*art. 4, comma 2 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- Devono essere dichiarati (o documentati) eventuali titoli di precedenza nonché - in caso di passaggio - il possesso dell'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto (*art. 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- E' necessario allegare il riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica nell'ordine e grado richiesto rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio (*art. 3, comma 8 e art. 4, comma 2 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- Per la mobilità territoriale o professionale possono essere espresse fino ad un **massimo di 5 diocesi su due regioni** (compresa quella di appartenenza) (*art. 9, comma 5 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi (*art. 9, comma 6 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011)*.
- La scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede; quest'ultima sarà oggetto di intesa tra Ordinario diocesano e Direttore generale dell'USR (*art. 9, comma 2 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- Le domande di mobilità territoriale e/o professionale devono essere presentate **unicamente mediante i moduli** predisposti appositamente dal Miur e riportati allegato all'Ordinanza ministeriale, **pena l'annullamento** (*art. 4, comma 1 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011)*.
- La scadenza di presentazione delle domande è il **12 maggio 2011** (*art. 2, comma 1 del dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).
- Il nuovo contratto ha stabilito che verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio e poi per ogni ulteriore anno successivo.

  ATTENZIONE: ai fini dell'esercizio di tale opzione il primo anno di riferimento del triennio è l'anno scolastico 2009/2010; di conseguenza i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio – per la prima volta – nelle domande di mobilità per **l'anno scolastico 2013/2014** (da inoltrare nella primavera del 2013) soltanto se NON vedranno accolta l'eventuale domanda di trasferimento. **Produrrà, quindi, la perdita del punteggio non la semplice richiesta del trasferimento, ma l'ottenimento dello stesso**.

Mobilità territoriale

La mobilità territoriale riguarda i trasferimenti nelle scuole dello stesso settore formativo

- ✓ tra diocesi diverse nella stessa Regione
- ✓ tra diocesi di Regioni diverse

↳ La scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede; quest'ultima sarà oggetto di intesa tra Ordinario diocesano e Direttore generale dell'USR (*art. 9, comma 2 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).

ATTENZIONE

L'utilizzazione su una sede diversa nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo (*es.: dalla sede A alla sede B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla sede Y nell'ambito della scuola primaria/infanzia*) è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (*art. 37 bis, comma 4 CCNI 22 febbraio 2011; art. 8, comma 1 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*). In questo caso la domanda potrà essere presentata **nel mese di giugno/luglio prossimo**.

Possono presentare domanda di mobilità territoriale (trasferimenti) i docenti di religione di ruolo

1. con **due anni di servizio di ruolo** (compreso l'anno scolastico in corso) per transitare nel contingente di diocesi diverse nella stessa regione (*art. 1, comma 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*);
2. con **tre anni di servizio di ruolo** (compreso l'anno scolastico in corso) per transitare nel contingente di diocesi diverse oltre che nella stessa regione anche nelle altre regioni (*art. 1, comma 5 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*)

Pertanto potrà produrre domanda di trasferimento per l'a.s. **2011/12** in ambito regionale il personale docente assunto con decorrenza giuridica **1/9/2009** o precedente e in ambito interregionale il personale assunto con decorrenza giuridica 1**/9/2008** o precedente.

Alla domanda di trasferimento deve essere allegata la certificazione dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi di destinazione (*art. 3, comma 8 e art. 4, comma 2 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).

L'insegnante di religione assunto in ruolo nella scuola primaria/infanzia e utilizzato nella scuola dell'infanzia, in possesso soltanto del diploma di scuola magistrale

(conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002), potrà partecipare ai trasferimenti per essere utilizzato nelle scuola dell'infanzia.

Qualora, però, abbiano conseguito un titolo che lo abiliti ad insegnare nella scuola primaria e sia in possesso dell'idoneità per questo grado scolastico, potrà partecipare alle operazioni di trasferimento per essere utilizzato nella scuola primaria oppure su posto misto infanzia/primaria (*art. 2, comma 7 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).

Documentazione da allegare

- dichiarazione dei servizi in carta semplice (secondo l'allegato **D**) oppure certificati di servizio
- dichiarazione personale in carta semplice (ai sensi del DPR 445/2000) (oppure certificato di residenza e famiglia a nome del familiare) per attestare la residenza del familiare, il grado di parentela con esso, il numero dei figli e la loro età. (vedi modello allegato)
- in un'unica dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) è possibile attestare, oltre alla situazione di cui al punto precedente, anche il possesso di altri titoli valutabili (idoneità ad altro concorso, specializzazioni, altri diplomi universitari, altre lauree, master, dottorato di ricerca, etc.)
- Le precedenze devono essere attestate con documentazione o con dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000)
- Soltanto le precedenze previste dalla legge 104/1992 devono essere attestate con specifica certificazione medica.
- Il domicilio del soggetto disabile assistito deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa sulle autocertificazioni, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

Mobilità professionale

L'utilizzazione

- ☞ **dalla scuola dell'infanzia alla primaria** (o viceversa)
- ☞ e **l'utilizzazione dalla scuola secondaria di 1° grado a quella di 2° grado** (o viceversa)

non è un passaggio di ruolo, ma una utilizzazione ed è pertanto regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (*art. 37 bis, comma 4 CCNI 22 febbraio 2011; art. 11, comma 3 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).

L'**utilizzazione** nella stessa diocesi per **DIVERSO settore formativo** - ottenuta nell'anno scolastico precedente a seguito di domanda di utilizzazione provvisoria ai sensi del CCNI sulle utilizzazione e assegnazioni provvisorie - (*es.: dalla sede X nell'ambito della scuola primaria/infanzia alla sede B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure viceversa*) **richiede la presentazione della domanda di mobilità professionale** (*art. 37 bis, comma 4 CCNI 22 febbraio 2011; art. 8, comma 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*).

La **mobilità professionale** dei docenti di religione riguarda esclusivamente il **passaggio** al ruolo per l'insegnamento della religione in **diverso settore formativo**; non è permesso a tutt'oggi il passaggio ad altro insegnamento (*art.4, comma 1 legge 186/2003; art.37 bis CCNI 22 febbraio 2011; art. 8, comma 4 dell'O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011*). Il passaggio ad altro insegnamento o diversa utilizzazione nell'ambito del comparto scuola è consentito – avendone i requisiti – soltanto in caso di revoca dell'idoneità resa esecutiva e in caso di contrazione dei posti di insegnamento (esubero) (*art.4, comma 3 legge 186/2003*).

La mobilità professionale riguarda il passaggio di ruolo nell'insegnamento della religione **tra un settore formativo ed altro settore formativo**, per sedi

- ✓ nella stessa diocesi
- ✓ tra diocesi nella stessa Regione
- ✓ tra diocesi di Regioni diverse

Possono presentare domanda di mobilità professionale i docenti di religione di ruolo che

- ✓ abbiano superato l'anno di prova (*art. 3, comma 1 del CCNI 22 febbraio 2011*)
- ✓ siano in possesso di specifica idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano per l'ordine e grado di scuola richiesto
- ✓ siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa al settore per cui chiedono il passaggio

Documentazione da allegare

- dichiarazione dei servizi in carta semplice (secondo l'allegato **D**) oppure certificati di servizio
- dichiarazione personale in carta semplice (ai sensi del DPR 445/2000) per attestare il possesso di altri titoli valutabili (idoneità ad altro concorso, specializzazioni, altri diplomi universitari, altre lauree, master, dottorato di ricerca, etc.)
- Le precedenze (non vedenti, emodializzati, utilizzato nel posto di insegnamento richiesto) devono essere attestate con documentazione o con dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000)

AVVERTENZE

Si consiglia di **verificare** prima della presentazione della domanda **eventuali novità** presenti nel nostro sito o di consultare le nostre sedi territoriali.

Tutta la documentazione relativa alla mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione (**guide, modulistica, dichiarazioni**, ecc.) è pubblicata nel nostro sito http://www.snadir.it cliccando a sinistra nella Sezione "***Insegnanti di religione e Irc***" e poi su "***Mobilità IdR***". Il link "***Mobilità del personale docente di religione per l'a.s. 2011/12***" contiene tutte le norme, modelli, guide e dichiarazioni utili per la presentazione delle domande. Qualora intervenissero successivamente significative variazioni a tale modulistica provvederemo a darne notizia attraverso il nostro sito internet.

La specificazione accanto alla descrizione del file "***versgiornomeseanno***" indica che il file è stato aggiornato e contiene novità di rilievo. Ad esempio: i files "***Guida per la compilazione del modello TR1*** (file pdf; ***Versione 08042011***)" e "***Guida per la compilazione del modello TR1*** (file pdf; ***Versione 03052011***)" indicano rispettivamente che il primo file è stato aggiornato al 08/04/2011, mentre il secondo file è stato ripubblicato con novità il 03/05/2011. Pertanto occorre verificare che la versione in possesso sia l'ultima pubblicata in ordine di tempo.

® © snadir 2011